



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 465 del 16/04/2026**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA LEGALE dott.ssa A.M. difesa dall'avv. Giuseppe Stellato – procedimento penale n. 4608/2019 incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – definito con decreto di archiviazione del 18/09/2020 - Rif. Int. Assistenza Legale 03/2019**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 16/04/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore ad interim Luigia Infante**

**ELENCO FIRMATARI**

*Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Domenico Sorrentino - UOC AFFARI LEGALI*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE ASSISTENZA LEGALE dott.ssa A.M. difesa dall'avv. Giuseppe Stellato – procedimento penale n. 4608/2019 incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – definito con decreto di archiviazione del 18/09/2020 - Rif. Int. Assistenza Legale 03/2019

### **Il Direttore U.O.C. AFFARI LEGALI**

*A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.*

#### **PREMESSO:**

- l'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999;
- l'art. 67 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;
- **che** nel corso degli anni è stato adottato il Regolamento dell'Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, tra cui quelli approvati con Deliberazione n. 185/2017 e n. 365/2021, applicabili al caso in trattazione;

#### **DATO ATTO:**

- **che** l'Azienda non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. Che la stessa può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Che si richiede, quindi, che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera;

#### **VERIFICATO:**

- **che** la dott.ssa **A.M.**, Dirigente Medico di questa Azienda, matr. n. 201018, comunicava, con nota acquisita al prot. n. 10385 del 17/04/2019, di essere indagata nel procedimento penale n. 4608/2019, incardinato innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. a seguito del decesso del Sig. C.S. avvenuto in data 13/04/2019 presso questa Azienda, nominando, quale proprio difensore, l'avv. Giuseppe Stellato;

#### **PRESO ATTO:**

- **che**, con in data 04/10/2019, il Pubblico Ministero chiedeva al GIP di disporre l'archiviazione del procedimento, osservato che *"Alla luce del quadro d'indagine suesposto, tuttavia, non sembra possibile configurare le ipotesi delittuose contestate agli indagati, in merito alle condotte colpose". [...] I consulenti, quindi, affermavano con certezza che: "non è possibile identificare alcun profilo di responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il sig. C.S. con particolare riferimento ai medici che l'hanno avuto in cura presso la Rianimazione dell'Ospedale "San Sebastiano e Sant'Anna" di Caserta e, prima, presso il Pronto Soccorso del medesimo nosocomio, nei quali risultano essere state messe in*

*Determinazione Dirigenziale*

*campo tutte le risorse diagnostiche (indagini di laboratorio, radiologiche, ecografiche, ecc) disponibili e praticate le terapie più congrue e aderenti alle più accreditate raccomandazioni cliniche quali la ventilazione meccanica, le terapie farmacologiche con 'antibiotici, il sostegno di circolo con noradrenalina ecc.. [...]"*

- **che** il GIP disponeva l'archiviazione del procedimento in argomento in data 18/09/2020;

#### **CONSIDERATO:**

- **che**, per i medesimi fatti contestati in sede penale, gli eredi del Sig. C.S. intraprendevano un'articolata azione civile contro l'Azienda, conclusasi con sentenza n. 1869/2025 a mezzo della quale la Corte di Appello di Napoli accertava la responsabilità dei sanitari dell'A.O.R.N. di Caserta per il decesso del paziente, condannando l'Azienda al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali;
- **che** l'art. 4 del vigente regolamento dell'istituto del patrocinio legale dei dipendenti di questa Azienda, adottato con deliberazione n. 365 del 04/05/2021, impedisce il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente in "*pendenza di un procedimento civile, ovvero condanna dell'AORN al risarcimento del danno per fatto commesso dal dipendente, nonostante all'esito del procedimento penale, per gli stessi fatti, il dipendente sia stato assolto*";
- **che**, a seguito di un'analitica istruttoria della U.O.C. Affari Legali volta a circoscrivere le singole condotte, emergeva che la responsabilità dell'evento fosse ascrivibile esclusivamente agli operatori in servizio presso il Pronto Soccorso, e non ai sanitari intervenuti nella successiva fase sviluppata presso l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione;

#### **RITENUTO**

- **pertanto**, di poter escludere la sussistenza di profili di responsabilità a carico della dott.ssa A.M., in quanto operatrice dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e, venendo meno la causa ostativa prevista dal succitato Regolamento, poter riconoscere il relativo rimborso delle spese legali da questa sostenute per la propria difesa nel procedimento penale;

#### **CONSIDERATO:**

- **che**, con MAIL del 05/12/2020, la d.ssa A.M. chiedeva la liquidazione delle spese legali sostenute per l'attività resa dal proprio avvocato nominato nel giudizio in argomento, per una somma complessiva di € 2.188,68, di cui € 1.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, calcolata in ossequio ai valori medi del DM 55/2014 (*Tabella: 2014-2018 - Competenza: indagini preliminari*), decurtato del 50% in aderenza a quanto disposto dal richiamato Regolamento Aziendale, con richiesta di liquidazione;
- **che**, con MAIL del 08/09/2023, la medesima dipendente trasmetteva fattura n. 227/2023 del 04/09/2023 della somma complessiva di € 2.188,68;

#### **RITENUTO:**

- **di dover**, dunque, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa relativa all'Istituto dell'Assistenza Legale, provvedere al rimborso in favore del dipendente coinvolta nel giudizio in argomento;
- **che** la richiamata fattura risulta essere conforme ai valori medi del DM 55/2014, decurtato del 50% in aderenza a quanto disposto dal richiamato Regolamento Aziendale;

#### **SPECIFICATO:**

- **che** restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

**CONSIDERATO:**

- **che** la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

**ATTESTATA:**

- **la** conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato dalle modifiche introdotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e dalle successive disposizioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compresi gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per mezzo dell'Albo Pretorio, alle suddette prescrizioni, ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

**DETERMINA**

*Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:*

1. **LIQUIDARE** in favore della dott.ssa **A.M.**, Dirigente Medico di questa Azienda, la somma di **€ 2.188,68** per l'attività resa dal proprio legale avv. Giuseppe Stellato nell'ambito del procedimento penale n.4608/2019, incardinato innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. e definito con decreto di archiviazione del 18/09/2020;
2. **DARE MANDATO** alla U.O.C. Gestione Risorse Umane di procedere al pagamento della somma di €2.188,68 in favore del dipendente dott.ssa A.M., matricola n. 201018, in occasione della prima stipendialità utile, con imputazione sul conto economico n° 8020202010;
3. **SPECIFICARE** che restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;
4. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge.

**Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

*Avv. Domenico Sorrentino*

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**LIQUIDAZIONE ASSISTENZA LEGALE dott.ssa A.M. difesa dall'avv. Giuseppe Stellato – procedimento penale n. 4608/2019 incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – definito con decreto di archiviazione del 18/09/2020 - Rif. Int. Assistenza Legale 03/2019**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €2.188,68

- è di competenza dell'esercizio 2026 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 14/04/2026

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Teresa Capobianco**